



CITTA' DI SAN MARCO IN LAMIS
PROVINCIA DI FOGGIA

COPIA di Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 31 Del 29-03-2022

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI
PERSONALE 2022/2024

L'anno **duemilaventidue** e questo giorno **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **19:50**, in San Marco in Lamis e nel Palazzo Comunale, la Giunta Comunale, regolarmente convocata, si è riunita in conformità alle linee guida temporanee dettate con decreto del Sindaco R.G. n. 3 del 08.04.2020 integrato con decreto n. 8 del 09.06.2020, con la presenza dei Signori:

MERLA Michele	SINDACO	Presente
IANZANO Angelo	VICE SINDACO	Presente
FERRO Lucia Caterina	ASSESSORE	Assente
NARDELLA Meriligia	ASSESSORE	Presente
POTENZA Nicola	ASSESSORE	Presente
DE GIOVANNI Sacha Mauro	ASSESSORE	Presente

ne risultano presenti n. **5** e assenti n. **1**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il **SEGRETARIO** Generale Sig. Ferrucci Dott.Ssa Paola Alessandra.

Constatata la legalità dell'adunanza il **SINDACO**, **MERLA Michele**, con i poteri dell'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, sottopone ai provvedimenti della Giunta l'argomento indicato all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con precedente deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 21.05.2020 è stato approvato il piano dei fabbisogni di personale anni 2020-2022, aggiornato con successive deliberazioni n. 43 del 09.07.2020 e n. 76 del 27.10.2020;
- con precedente deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 30/04/2021 è stato approvato il piano dei fabbisogni di personale anni 2021-2023, aggiornato con successive deliberazioni n. 46 del 08/06/2021 e n. 73 del 30.09.2021;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 30/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il D.U.P. 2021-2023, riportante nella sezione strategica la pianificazione dei fabbisogni del triennio;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 30/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, che ha autorizzato la spesa conseguente;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 24/08/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto della gestione per l'anno 2020;
- con D.M. del 24/12/2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è stato differito al 31/03/2022 e successivamente ulteriormente differito al 31/05/2022 dall'art. 3, comma 5sexiesdecies, del D.L. n. 228 del 30/12/2021, convertito con modificazioni in legge n. 15 del 25/02/2022;
- con D.L. del 01/04/2021, n. 44, convertito con modifiche in legge del 28/05/2021, n. 76, all'art. 10 sono state dettate misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici nella fase di emergenza e *post* emergenza;
- con l'art. 1 del D.L. del 09/06/2021, n. 80, convertito con modificazioni in legge del 06/08/2021, n. 113, sono state definite modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche;
- con l'art. 31bis del D.L. 06/11/2021, n. 152, convertito con modifiche in legge del 29/12/2022, n. 233, rubricato "*Potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno*", è stato disposto che:

"1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, con specifico riferimento alle attività di supporto riferite ai progetti ivi indicati, nonché per le finalità di cui all'articolo 9, comma 10, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca e un posto di funzione dirigenziale di livello non generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca e presso il Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero è istituito un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca; si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 598.858 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico, come ridenominata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, da effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni interessati.

4. Alle assunzioni a tempo determinato previste dai commi 1 e 3 i comuni possono applicare le disposizioni previste dagli articoli 1, comma 3, 3-bis e 3-ter del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. ... omissis”;

PRESO ATTO che il Piano integrato di attività e organizzazione della pubblica amministrazione (PIAO, introdotto dall'art. 6 del DL 80/2021) assorbirà i contenuti della pianificazione dei fabbisogni di personale e rappresenterà per tutte le pubbliche amministrazioni uno strumento di semplificazione e di pianificazione delle attività e delle strategie da attuare;

VISTO l'art. 1, comma 12, “del Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, concernente “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi* (c.d. Decreto mille proroghe 2022), che stabilisce:

“12. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, in materia di piano integrato di attività e organizzazione delle pubbliche amministrazioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):

1. al comma 5, le parole «Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2022»;

2. al comma 6, primo periodo, le parole: «il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri», sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione» e la parola «adotta» e' sostituita dalle seguenti: «è adottato»;

3. dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 aprile 2022 e fino al predetto termine, non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

CONSIDERATO che ad oggi non sono stati individuati ed abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, essendo stato emesso dal Consiglio di Stato in data 02/03/2022 parere n. 506 favorevole ma condizionato, né il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha adottato il piano tipo, a seguito dell'intesa in Conferenza unificata del 02/12/2021, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.L. n. 80/2021;

RICHIAMATI:

- l'art. 39 della L 27/12/1997 n. 449, che ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

- l'art. 91 TUEL a norma del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

- l'art. 1, comma 102 L 30.12.2004 n. 311, a norma del quale le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

- l'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2011 n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), ai sensi del quale, a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997 n. 449 e s.m.i.;

- l'art. 3, comma 120 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, secondo il quale il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3

del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dall'organo di revisione nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

RICORDATO che:

- il Comune di San Marco in Lamis ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 20.07.2015;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 165 del 27.11.2015, è stata rideterminata la dotazione organica in n. 78 posti a tempo pieno (di cui all'epoca n. 25 vacanti), con approvazione, in data 31.05.2016 con decisione n. 68, da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali della dotazione consistente in n. 6 posti di categoria D3, in n. 3 posti di categoria D1, in n. 34 posti di categoria C, in n. 1 posto di categoria B3, in n. 30 posti di categoria B1, in n. 4 posti di categoria A;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 166 del 27.11.2015, è stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017, che prevedeva assunzioni a tempo determinato e utilizzo di personale di altri enti in convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

- con decreto del Ministero dell'Interno n. 037276 del 05.04.2017 è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2015 e 2016/2018 e sono stati posti vincoli e prescrizioni, in particolare ai punti 1 e 4 dell'allegato A) al decreto (in estrema sintesi: divieto di variazione in aumento della dotazione organica; obbligo di controllo degli atti relativi alla dotazione organica ed alle assunzioni alla COSFEL; spese di personale a tempo determinato non oltre il 50% del minore importo tra spesa media dell'ultimo triennio – 2012/2014 e la spesa ex art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010);

- con deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 06.03.2019, è stata approvata la pianificazione del fabbisogno di personale anni 2019-2021, approvata dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali con provvedimento n. 105 del 30.07.2019 (acquisito al protocollo n. 12290 del 02.08.2019), che ha autorizzato per il 2019 tre assunzioni, in particolare n. 1 categoria D – specialista in attività tecniche, n. 1 categoria C – agente di polizia locale, n. 1 categoria C – istruttore economico finanziario, in relazione alle quali sono state avviate le procedure di reclutamento nello stesso anno 2019, alcune delle quali tutt'ora in corso;

- ai sensi dell'art. 265, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000: *“Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato...”*, e che dunque dal 1° Gennaio 2020 è cessato il periodo di risanamento, e che ai sensi dell'art. 243, comma 7, del medesimo D.Lgs. da tale data il Comune non è più assoggettato (salvi sempre i casi di cui ai commi 1, 5 e 6 del medesimo articolo 243) ai controlli della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, come confermato con nota del Ministero dell'Interno – Direzione centrale per le Autonomie locali, acquisita al prot. n. 3057 del 25.02.2020;

- in data 20/12/2021 è stato trasmesso dal Ministero dell'Interno al protocollo del Comune di San Marco in Lamis (n. 0023393) il decreto n. 0157273 del 25/11/2021, con il quale è stato approvato il piano di estinzione delle passività pregresse del Comune di San Marco in Lamis;

CONSIDERATO CHE con il D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11.08.2014, n. 114, (art. 3, commi 5, 6, 8, 9; art. 11, comma 4bis) e successivamente modificato con D.L. 28.01.2019, n. 4 (convertito con modificazioni in legge 28.03.2019, n. 26) ha introdotto regole sul contenimento della spesa per il personale, in base alle quali:

1) a decorrere dall'anno 2014 gli enti locali assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento non più all'anno immediatamente precedente ma al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (triennio 2011-2013);

2) per gli enti locali soggetti al patto di stabilità, le assunzioni a tempo indeterminato per il 2014 e 2015 sono ammesse in misura corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, per il 2016 e 2017 in misura pari al 80 per cento e a decorrere dal 2018 in misura pari al 100 per cento; a decorrere dal 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;

3) è stato abrogato l'art. 76, comma 7 del D.L. 112/2008- L. 133/2008;

4) fermi restando i vincoli generali sulla spesa del personale, negli enti locali virtuosi nei quali l'incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, dal 2014 le assunzioni a tempo indeterminato sono consentite nel limite del 80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015; detta norma è stata disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018, dall'art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);

5) le limitazioni previste dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30.07.2010, n. 122, (limite 50 per cento spesa anno 2009) non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27.12.2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (il limite in questo caso è l'intero ammontare della spesa anno 2009);

6) per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo *turn-over*;

7) ai fini dell'applicazione del comma 557 della legge 27.12.2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente al 2014 (triennio 2011-2013);

CONSIDERATO che, ad oggi in via generale sono vigenti i seguenti limiti di spesa e di possibilità di assunzione:

1) limite art. 1, commi 557quater (e 557, 557bis, 557ter) della legge 27.12.2006, n. 296, ricordando che l'art. 16, comma 1, del D.L. 113/2016, convertito con modificazioni in legge 160/2016, ha abrogato l'obbligo di cui all'art.1, comma 557, lettera a), della legge 296/1996 (obbligo di riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile);

2) limite spesa flessibile di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010 (le limitazioni previste dal comma 28, 50% della spesa flessibile anno 2009, non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ma resta fermo che comunque la spesa complessiva per lavoro flessibile non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009);

3) ferme le disposizioni ed i limiti stabiliti nell'art. 7, commi da 5bis a 6quater del D.Lgs. 165/2001 e nell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (convertito in legge 122/2010) divieto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (divieto applicabile dal 1° luglio 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 1131, lettera f), della legge 30.12.2018, n. 145);

4) l'art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità nel 2015, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, percentuale aumentata (con art. 22, comma 2, del DL 50/2017, convertito con modificazioni in legge 96/2017) al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018, in cui il rapporto dipendenti-popolazione è inferiore a quello medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno (DM 18/11/2020) di cui all'articolo 263, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

5) a decorrere dal 2019 con la legge di bilancio dello Stato annuale 2019 e pluriennale 2019-2021, n. 145, del 30.12.2018, e con la legge di bilancio dello Stato annuale 2020 e pluriennale 2020-2022, n. 160 del 27.12.2019, non è stata ulteriormente ridotta la percentuale di *turn over* che resta limitato alle cessazioni dell'anno precedente (100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente);

6) l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

7) le delibere n. 26 e 28/2015 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie e l'ultima Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 25 del 14.11.2017, secondo le quali a decorrere dal 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco di tempo non superiore a tre anni (ora cinque), nel rispetto della programmazione del fabbisogno di personale e di quella finanziaria e contabile, e che si possono utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferiti al triennio (ora quinquennio) precedente, da intendersi in senso dinamico con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni (i resti assunzionali sono rappresentati dalle DELIBERA DI GIUNTA n. 31 del 29-03-2022 - Pag. 5 - CITTA' DI SAN MARCO IN LAMIS

capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti *ratione temporis* dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione e detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini);

8) la delibera n. 27/2014 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie che conferma che il meccanismo temporale della determinazione teorica della spesa da destinare a nuove assunzioni, scelto dal legislatore a decorrere dall'anno 2014, per ciascun anno di riferimento, è stato definito tenendo conto anche della prospettiva futura, prevedendo il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, funzionale alla possibilità di tenere conto delle cessazioni future ma già definite;

9) la delibera n. 23/2016 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie che afferma che: *“Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”*;

RICORDATO che il 30 giugno 2019 è entrato in vigore il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito in legge 28 giugno 2019, n° 58, (così detto Decreto crescita), il quale al Capo IV art. 33, comma 2, successivamente modificato dall'art. 17, comma 1ter, del D.L. 30.12.2019, n. 162, convertito con modificazioni in legge 28.02.2020, n. 8 (decreto “Milleproroghe”), prevede che:

- le Regioni e i Comuni possono procedere ad assunzioni con i soli vincoli della sostenibilità della spesa e degli equilibri del bilancio pluriennale, con asseverazione dell'organo di revisione contabile, non rendendo più necessario effettuare il calcolo sulla base della capacità assunzionale prevista per il *turn over* fino ad oggi utilizzato per le nuove assunzioni esterne;

- quello che conta sarà il calcolo del valore soglia, dato dal rapporto tra spesa del personale e media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità;

- la definizione di tale valore soglia sarà in ogni caso soggetto alla definizione di un Decreto interministeriale che dovrà essere adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali, e sarà distinto per consistenza demografica e con parametri che avranno valore per cinque anni;

PRESO atto che in data 27.04.2020 nella Gazzetta Ufficiale n. 108 è stato pubblicato il D.P.C.M. 17.03.2020, recante le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019 e successive modifiche;

ATTESO che il citato D.P.C.M. 17.03.2020, applicabile a decorrere dal 20.04.2020 individua i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di co.co.co, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati in strutture o organismi partecipati (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione ed al netto dell'IRAP) come rilevata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, nonché le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

VERIFICATO che, come si evince dal prospetto predisposto dal Responsabile dei Settori Economico finanziario e Affari generali, allegato A) parte integrante della presente delibera: - al Comune di San Marco in Lamis, si applica il valore soglia di cui alla lettera f) della tabella 1 articolo 4 del D.P.C.M. 17.03.2020, pari al 27 per cento del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'articolo 2 del medesimo D.P.C.M.;

-a) la spesa del personale del Comune di San Marco in Lamis per l'anno 2018 è pari a € 1.742.512,22;

- b) precisamente il valore percentuale del rapporto predetto per il Comune di San Marco in Lamis si è attestata con riferimento alla spesa 2018 al 20,08 per cento, con riferimento alla spesa 2019 al 17,80 per cento, e con riferimento alla spesa 2020 al 16,64 per cento, percentuali al di sotto del valore soglia del 27 per cento;

- c) gli articoli 4, comma 2, e 5 del D.P.C.M. 17.03.2020 consentono ai comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di riferimento la possibilità di incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato per assunzioni di personale a tempo indeterminato sino ad arrivare al valore soglia di riferimento, e per un valore percentuale annuo dal 2020 al 2024 non superiore a quelli indicati nella tabella 2 dell'art. 5, comma 1, del medesimo D.P.C.M., che per il Comune per l'anno 2020 è pari al 9 per cento, per

l'anno 2021 è pari al 16 per cento, per l'anno 2022 è pari al 19 per cento, per l'anno 2023 è pari al 21 per cento, per l'anno 2024 è pari al 22 per cento;

- d) per il periodo 2020 - 2024 i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati nella tabella 2 dell'art. 5, comma 1, del medesimo D.P.C.M., sempre nel rispetto del valore soglia di riferimento di cui alla tabella 1 dell'art. 4, comma 1, del medesimo D.P.C.M., e il Comune di San Marco in Lamis ha utilizzato nella pianificazione del fabbisogno 2021-2023 residue facoltà assunzionali relative agli anni 2005-2019, ammontanti ad € 386.641,86 (utilizzati per € 61.133,98 per pianificate assunzioni nel 2021 di n. 2 istruttore economico-finanziario, sono in corso di stipula i contratti di lavoro), restando ancora utilizzabile un residuo pari ad € 325.507,88, nel limite dell'importo massimo di spesa non superiore al valore soglia di cui all'art. 4, tabella 1, del D.P.C.M. 17.03.2020 (per il Comune di San Marco in Lamis pari al 27 per cento);

e) per la pianificazione del fabbisogno 2022-2024 il Comune di San Marco in Lamis può applicare in alternativa il valore percentuale annuo per l'anno 2022 pari al 19 per cento (€ 331.071,32 di incremento su spesa anno 2018), ai sensi della tabella dell'art. 5 del D.M. 17/03/2020, con un budget di incremento massimo di spesa dunque per l'anno 2022 pari a € 2.073.589,54;

- f) la maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del D.P.C.M. 17.03.2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557quater della legge 27.12.2006, n. 296, (spesa media del triennio 2011-2013), limite per il Comune di San Marco in Lamis pari a € 2.442.405,82;

PRESO ATTO:

- del parere del Ministero dell'Economia n. 12454 del 15.01.2021 sulle facoltà assunzionali e sostenibilità finanziaria;

- del parere del Ministero dell'Economia n. 39639 del 12.03.2021, avente ad oggetto "Reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.", nel quale è stato chiarito che la neutralità finanziaria è garantita solo qualora le amministrazioni coinvolte nella procedura di mobilità siano soggette a regime limitativo assunzionale da turn over, per cui l'ente che riceve personale tramite procedure di mobilità non imputa gli oneri di tali nuovi ingressi alla quota di assunzioni normativamente prevista, mentre l'ente che cede personale non considera la cessazione per mobilità come equiparata a quelle fisiologicamente derivanti da collocamenti a riposo, che la neutralità finanziaria è garantita per la pubblica amministrazione nel suo complesso e non rispetto al singolo ente (mobilità neutrale), e che la mobilità può essere ritenuta finanziariamente neutrale solo se non genera variazioni nella consistenza numerica dell'organico complessivo delle amministrazioni pubbliche e, conseguentemente, non determini aumenti di spesa per il personale a livello complessivo e sono stati illustrati gli effetti finanziari nei principali casi di mobilità volontaria, tra i quali quello riferito alle amministrazioni che acquisiscono personale in mobilità dalle CCIAA, che possono considerare tali assunzioni neutrali ai fini della finanza pubblica;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 25.05.2017, n. 75, in attuazione della legge delega 07.08.2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

- l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

- il Decreto 8/05/2018, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 173 del 27.7.2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

EVIDENZIATO che le linee di indirizzo non hanno natura regolamentare e definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e altre norme specifiche vigenti, ed esse fissano i seguenti due principi riferiti alla pianificazione triennale:

- “gli enti territoriali opereranno, nell’ambito dell’autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica”;
- “le linee guida, adottate con decreti di natura non regolamentare definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore”;

CONSIDERATO:

- che il piano triennale dei fabbisogni di personale si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente, con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale e che l’eventuale modifica in corso di anno del medesimo piano è consentita a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere motivata;
- che il Comune ha avviato la riorganizzazione della struttura burocratica e con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 20.12.2018 sono stati dettati i criteri generali, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e la Giunta comunale ha approvato il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – parte 1^ “Organizzazione”, con deliberazione n. 62 del 14.05.2019, successivamente integrata con deliberazioni n. 120 del 17.12.2019, n. 26 del 30/04/2021, e da ultimo n. 85 del 09/11/2021, dichiarate immediatamente eseguibili;
- che, ai sensi dell’art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tenuti a rispettare, nell’ambito della pianificazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, ma l’art. 7 del D.P.C.M. 17.03.2020 stabilisce che la maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del D.P.C.M. 17.03.2020 non rileva ai fini del rispetto del predetto limite di spesa;

PRESO ATTO che:

- dal prospetto contabile, **allegato sub A1**), predisposto dal Responsabile del Settore Economico-finanziario e dalla determinazione R.G. n. 54 del 19.02.2019 del Settore Affari generali, **allegato sub A2**), concernente il calcolo della spesa media del triennio 2011-2013, si evince il rispetto dei limiti imposti dal D.P.C.M. 17.03.2020;
- dall’attestazione resa dal Responsabile del Settore Economico finanziario, **allegato sub A3**), si evince che il limite della spesa flessibile valido per il Comune di San Marco in Lamis, che ha dichiarato lo stato di dissesto, è pari a € 39.568,67, corrispondente al 50 per cento del minore importo tra spesa media dell’ultimo triennio – 2012/2014 e la spesa ex art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010), come imposto dalla prescrizione di cui al punto 1 dell’allegato A) al decreto del Ministero dell’Interno n. 037276 del 05.04.2017;

RILEVATO che l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall’1.01.2012 l’obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

CONSIDERATO che, prima di definire la pianificazione del fabbisogno di personale, si è proceduto alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero, a cura dei Responsabili di settore apicali dell’Ente;

VALUTATE le relazioni, di seguito indicate, dei Responsabili di settore 1 Affari generali, 2 Economico-finanziario, 3 Servizi sociali pubblica istruzione cultura biblioteca e sport, 4 Lavori pubblici programmazione sicurezza e ambiente, 5 Urbanistica assetto territorio attività produttive agricoltura demanio e patrimonio contenenti la verifica ed attestazione di assenza di eccedenze e l’indicazione dei fabbisogni di personale nel triennio 2022-2024, con indicazione delle categorie e dei profili necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, ai sensi dell’art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale:

1) Settore Affari generali (relazione prot. n. 0023623 del 22.12.2021):

- in servizio n. 1 dipendente di categoria D, con posto apicale categoria D coperto dal 31/12/2021 per conclusione del passaggio diretto con procedura di mobilità di dipendente di Ente soggetto a limitazione (Camera di commercio industria artigianato e agricoltura) espletata e conclusa; n. 7 dipendenti di categoria C (n. 4 dei quali Agenti di Polizia municipale, oltre a uno distaccato al Giudice di Pace di prossimo pensionamento) dei quali n. 2 agenti di polizia locale e n. 1 istruttore distaccato in pensione nell’anno 2022, n. 1 dipendente di categoria B3 e n. 3 dipendenti di categoria B (due presumibilmente in pensione dal 2022/2023), n. 1 dipendente di categoria A a tempo parziale al 50%, per un **totale di n. 13 dipendenti in servizio**; è stato assegnato temporaneamente dipendente del Settore economico finanziario di categoria B con conferimento di mansioni superiori (scaduto il 14/01/2022) di istruttore amministrativo – categoria C - nelle

more dell'espletamento del concorso (bandito a fine 2020) per reclutamento di istruttori amministrativi – categoria C;

- pensionamenti che si realizzeranno negli anni 2022 e 2023: n. 3 dipendenti di categoria C (agenti di polizia municipale oltre all'istruttore distaccato al Giudice di Pace), n. 2 dipendenti di categoria B;

- fabbisogno di personale a tempo indeterminato: - **2022:** n. 1 “Specialista di vigilanza” – categoria D (mobilità obbligatoria, volontaria, concorso pubblico, e opzionale progressione verticale ex art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001); n. 3 “Istruttore amministrativo” categoria C – concorso pubblico per esami già bandito nel 2020 ed in corso di espletamento; n. 2 “Istruttore amministrativo” categoria C da prevedere nel 2022 con scorrimento propria graduatoria una volta formata ed approvata; n. 4 “Agente di Polizia municipale” categoria C, due già programmati in anno 2021 con scorrimento graduatoria altri enti in corso e n. 2 da prevedere nel 2022 (con concorso pubblico previa mobilità obbligatoria e mobilità volontaria, procedure da estendere anche ai precedenti due posti in caso di esito negativo della procedura in corso); n. 1 “Collaboratore amministrativo-contabile-di supporto” categoria B3 concorso pubblico; - **2023:** n. 1 “Istruttore amministrativo” categoria C con scorrimento propria graduatoria; n. 5 “Collaboratore amministrativo-contabile-di supporto” categoria B3 con scorrimento propria graduatoria; - **2024:** recupero programmazione pregressa in caso di superamento spesa anni precedenti;

- fabbisogno di personale a tempo determinato, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 50, comma 4, lettera e), del C.C.N.L. Comparto Funzioni locali stipulato in data 21.05.2018, esente da limitazioni quantitative, di n. due Agenti di Polizia municipale per il 2022 a tempo pieno e determinato nelle more delle assunzioni a tempo indeterminato entro il limite di spesa flessibile di cui all'attestazione allegata sub lettera C), mediante selezione a tempo determinato per titoli già esperita o l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come consentito dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, o altre forme di reclutamento a tempo determinato ad oggi consentite (circolare della Funzione Pubblica n. 5 del 21.11.2013), e per gli anni 2023 e 2024, concluse le procedure di reclutamento a tempo indeterminato, scorrimento di propria graduatoria per determinati periodi in cui è necessario incrementare i servizi di vigilanza e controllo; - stipula di convenzione per l'utilizzo condiviso di dipendente di altri enti ex art. 14 del C.C.N.L. comparto regioni e autonomie locali stipulato in data 22.01.2004 (n. 1 categoria B o C per supporto ai servizi demografici – stato civile), entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro, con esclusione dell'incidenza dei costi sul limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come stabilito con la delibera n. 23/2016 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie;

2) Settore economico-finanziario (relazione prot. n. 0021438 del 29.12.2021):

- in servizio n. 1 dipendente di categoria D, responsabile del settore, n. 3 dipendenti di categoria C, n. 4 dipendenti di categoria B (dei quali n. 1 in utilizzo presso il Settore Affari generali), **totale dipendenti in servizio assegnati al settore n. 8;** è stata conclusa nel 2021 la procedura di concorso pianificata nel 2019-2020 e bandita nel 2020 per la copertura di un posto di “Istruttore economico finanziario” categoria C, ed è stato disposto lo scorrimento della graduatoria per la copertura dell'ulteriore posto previsto nel 2021;

- pensionamenti che si realizzeranno negli anni 2022 e 2023: n. 3 dipendenti di categoria B;

- fabbisogno di personale a tempo indeterminato: - **2022:** - n. 2 “Istruttore economico finanziario” categoria C, con scorrimento propria graduatoria; - **2023:** - n. 2 “Collaboratore amministrativo-contabile-di supporto” categoria B3 concorso pubblico; **2024:** recupero programmazione pregressa in caso di superamento spesa anni precedenti;

- fabbisogno di personale a tempo determinato: non dichiarato;

3) Settore Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca e Sport (relazione prot. n. 0021466 del 29.11.2021):

- in servizio n. 1 dipendente di categoria B, n. 1 dipendente di categoria A, **totale dipendenti in servizio assegnati al settore n. 2;**

- pensionamenti realizzati negli anni 2022: n. 1 dipendente di categoria C, n. 1 dipendente di categoria D;

- fabbisogno di personale a tempo indeterminato: - **2022:** n. 3 “Specialista in attività socio assistenziali” cat. D (n. 2 sono riferiti a servizi d'Ambito), in relazione alla quale si richiamano le disposizioni per il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali di cui all'art.1 commi 797 e seguenti della Legge 30.12.2020 n.178, e la pianificazione d'Ambito con riferimento al Comune di San Marco in Lamis che con tal numero contribuisce al raggiungimento del rapporto 1 assistente sociale a 5.000 abitanti; nelle more del concorso pubblico riferito a n. 1 “Specialista in attività socio assistenziali” cat. D, pianificato nel 2021, avviato previa richiesta (prot. n. 0019893 del 08/11/2021) di assegnazione ex art. 34bis del D.Lgs. n. 165/2001, è autorizzata stipula di convenzione per l'utilizzo condiviso di dipendente di altri enti ex art. 14 del C.C.N.L. comparto regioni e autonomie locali stipulato in data 22.01.2004, entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro, con esclusione dell'incidenza dei costi sul limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come stabilito con la DELIBERA DI GIUNTA n. 31 del 29-03-2022 - Pag. 9 - CITTA' DI SAN MARCO IN LAMIS

delibera n. 23/2016 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie; n. 3 “Istruttore amministrativo” categoria C; - n. 1 “Collaboratore amministrativo-contabile-di supporto” categoria B3; - n. 1 esperto in programmazione progetti di servizio civile nazionale (*profilo non previsto nell’ordinamento dei profili professionali del Comune né rispondente a particolare fabbisogno comunale*); - **2023-2024**: recupero programmazione pregressa in caso di superamento spesa anni precedenti;

- fabbisogno di personale a tempo determinato per Ufficio di Piano dell’Ambito sociale di zona di cui il Comune di San Marco in Lamis è capofila e prossimo Consorzio in fase di costituzione: - n. 5 Assistenti sociali e n. 2 Istruttori direttivi amministrativi d’Ambito;

4) Settore Lavori Pubblici e Programmazione, Sicurezza, Ambiente (relazione prot. n. 0023727 del 23.12.2021 aggiornata con relazione prot. n. 0001235 del 20/01/2022):

- vacante n. 1 responsabile di settore categoria D (è in corso la selezione pubblica pianificata nel 2021 per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 “Specialista in attività tecniche” cat. D (già autorizzato nel 2021 con istituto art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000); in servizio: n. 1 istruttore amministrativo categoria C, n. 2 dipendente di categoria B, n. 1 dipendente di categoria A, **totale dipendenti in servizio assegnati al settore n. 5**;

- pensionamenti che si realizzeranno negli anni 2022 e 2023: ad oggi non noti;
- fabbisogno di personale a tempo indeterminato: 2022: n. 2 “Istruttore amministrativo” categoria C; n. 2 “Istruttore tecnico geometra” categoria C; n. 1 B1 (*profilo inesistente in ordinamento profili professionali*);
- fabbisogno di personale a tempo determinato: convenzioni comandi o altri istituti di utilizzo di personale dipendente pubblico con altre pubbliche amministrazioni e/o assunzioni flessibili per l’attuazione degli interventi di titolarità riconosciuti e finanziati nell’ambito del P.N.R.R., secondo l’art. 1 del D.L. del 09/06/2021, n. 80, convertito con modificazioni in legge del 06/08/2021, n. 113, e l’art. 31bis del D.L. 06/11/2021, n. 152, convertito con modifiche in legge del 29/12/2022, n. 233;

5) Settore Urbanistica-Assetto del Territorio, Attività Produttive –Agricoltura, Demanio-Patrimonio (relazione prot. n. 0023727 del 23.12.2021 aggiornata con relazione prot. n. 0001235 del 20/01/2022):

- in servizio n. 1 responsabile di settore categoria D; n. 2 istruttore tecnico categoria C, n. 2 dipendenti di categoria B, **totale dipendenti in servizio assegnati al settore n. 5**;

- pensionamenti che si realizzeranno negli anni 2022 e 2023: ad oggi non noti;
- fabbisogno di personale a tempo indeterminato: 2022: - n. 1 “Istruttore amministrativo” categoria C; 2023: n. 1 “Istruttore tecnico geometra” categoria C; n. 1 B1 (*profilo inesistente in ordinamento profili professionali*).

Nel 2021 è stata conclusa la procedura concorsuale per n. 1 “Istruttore tecnico perito agrario” categoria C, assunzione pianificata nel 2020 e concorso bandito nel 2020 e l’unico vincitore non risulta aver dato riscontro alla richiesta di stipula del contratto e con determinazione del Settore Affari generali R.G. n. 83 del 22/02/2022 è stata dichiarata la decadenza per la stipula del contratto di lavoro.

Fabbisogno di personale a tempo determinato: non dichiarato;

RICORDATO che:

- i Comuni appartenenti all’Ambito sociale di Zona (San Marco in Lamis, sede di distretto, San Nicandro Garganico, San Giovanni Rotondo, Rignano Garganico), nelle more della costituzione del Consorzio, dovranno provvedere a distaccare, comandare, o consentire l’utilizzo a tempo parziale di proprio personale a tempo indeterminato, e il Comune di San Marco in Lamis dovrà provvedere a trasferire tutti i rapporti di lavoro flessibile nelle more contratti proprio per la gestione dei servizi di Ambito, non appena sarà costituito il nuovo Consorzio secondo le previsioni dell’art. 1, comma 456, della legge n. 232 del 11.12.2016, della successiva legge delega n. 33 del 15.03.2017 e D.Lgs. 15.09.2017, n. 147, art. 23;

- il Comune di San Marco in Lamis, con deliberazione della Giunta comunale n. 185 del 22.12.2009, ha aderito all’accordo quadro tra Regione Puglia e ANCI Puglia per l’utilizzo del personale regionale in dotazione al locale C.R.S.E.C. soppresso, e, con successive deliberazioni n. 88 del 29.05.2015 e n. 30 del 04.05.2020, ha rinnovato l’intesa con la Regione Puglia per l’utilizzo in distacco (con permanenza di tutti gli oneri di spesa in capo alla Regione Puglia) di numero un dipendente regionale assegnato al soppresso C.R.S.E.C. regionale (n. 1 dipendente di categoria A) per l’attuazione di progetti in materia di istruzione, attività culturali e sociali;

- il Comune di San Marco in Lamis ha aderito alla convenzione per costituire l’ufficio del Giudice di Pace di San Giovanni Rotondo (delibera di Consiglio comunale n. 33 del 25/05/2015) in base alla quale ha conferito, a titolo di quota di partecipazione, in distacco proprio dipendente di categoria C, che sarà collocato a riposo con decorrenza dal 01/10/2022, e dunque si dovrà assumere una decisione in ordine al distacco di altro dipendente o al trasferimento di risorse economiche necessarie a fare fronte agli obblighi assunti con la stipula della citata convenzione;

RILEVATO che:

- nell'ambito della revisione della dotazione organica, come sopra definita, è stata effettuata anche la prescritta ricognizione delle eccedenze di personale, dalla quale emerge l'assenza di personale in esubero;
- il rapporto medio tra dipendenti e popolazione, secondo l'art. 263, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e il D.M. 18.11.2020 valido per il triennio 2020-2022, è pari, per il Comune di San Marco in Lamis, con popolazione al 31.12.2021 pari a 12.907 abitanti, a 1/166, equivalente a un numero di dipendenti pari a 77,75, (e comunque, ai sensi dell'art. 263, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, un numero di dipendenti almeno pari al numero spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente dunque n. 59,16), a fronte di personale complessivo in servizio al 31.12.2021 pari a n. 34 dipendenti (ridotti a n. 33 dal marzo 2022), numero destinato ad ulteriore cospicua riduzione nel corso del 2022;

- secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 147, della legge 27.12.2019, n. 160, è stabilito un nuovo regime della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici a tempo indeterminato:

- a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 erano utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;
- b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 erano utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
- c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione;
- d) a decorrere dal 01.01.2020 le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione (art. 35, comma 5ter, del D.Lgs. n. 165/2001);

- attualmente esistono le seguenti proprie graduatorie di concorso pubblico valide, secondo le disposizioni della legge n. 160/2019 prima riportate:

- graduatoria approvata con determinazione del Settore Affari generali R.G. n. 644 del 29/12/2021 – categoria C – profilo professionale “Istruttore Economico finanziario”, con n. 8 idonei;
- graduatoria approvata con determinazione del Settore Affari generali R.G. n. 646 del 29/12/2021 – categoria C – profilo professionale “Istruttore tecnico perito agrario”, con zero idonei essendoci solo un vincitore;

RICHIAMATI: - il D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17.07.2020, n. 77; - il D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11.11.2020, n. 120; - il D.L. 14.08.2020, n. 104; - l'art. 17, comma 1bis, del D.L. 30.12.2019, convertito con modificazioni in legge 28.02.2020, n. 8, che consente, per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, agli enti locali di procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000;- la legge n. 178 del 30.12.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, ed in particolare l'art. 1, commi 69 e 70 (assunzioni a tempo determinato di massimo un anno e parziale per potenziamento uffici preposti ad attività e procedimenti di erogazione beneficio art. 119 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, convertito in legge n. 77 del 17.07.2020), commi 792 e da 797 a 802 (potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali gestiti in forma singola o associata), commi 993 e 994 (assunzioni a tempo determinato di personale della polizia locale dei comuni per il 2021, la maggiore spesa delle quali rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122); l'art. 31bis del D.L. 06/11/2021, n. 152, convertito con modifiche in legge del 29/12/2022, n. 233; l'art. 1 del D.L. del 09/06/2021, n. 80, convertito con modificazioni in legge del 06/08/2021, n. 113;

CONSIDERATO che, dal prospetto prodotto dal Settore Economico-finanziario, allegato sotto la lettera A1), si desume quanto segue:

a) le cessazioni verificatesi dal 2015 al 2019 (complessive n. 14) ed i conseguenti “resti assunzionali” sono i seguenti:

- anno 2015 = totali 3: n. 2 cat. C (posizione C5), n. 1 cat. D (posizione D2);
- anno 2016 = totali 4: n. 1 categoria B (posizione B7), n. 2 cat. C (posizione C5), n. 1 cat. D (posizione D2);
- anno 2017 = totali 0: nessuna;
- anno 2018 = totali 4: n. 1 cat. A (posizione A4), n. 1 categoria B (posizione B2), n. 2 categorie C (posizione C5);
- anno 2019 = totali 3: n. 3 categoria C (posizione C5);

- resti assunzionali 2015-2019 (25% per il 2015, 75% per il 2016, 100% dal 2018): € 386.641,86 (già utilizzati per il 2021 per € 61.133,98 per n. 2 pianificate assunzioni nel 2021);

b) le cessazioni verificatesi negli anni 2020 e 2021 sono state le seguenti:

DELIBERA DI GIUNTA n. 31 del 29-03-2022 - Pag. 11 - CITTA' DI SAN MARCO IN LAMIS

- anno 2020= totali 5: n. 2 categoria C (posizioni C5), n. 3 categorie B (2 posizione B2 e 1 B7);
- anno 2021=totali 5: n. 1 categoria D (posizione D6), n. 1 categoria C (posizione C2), n. 3 categorie B (posizioni B2);

c) le cessazioni avvenute nei primi tre mesi del 2022 e le ulteriori previste nel triennio 2022-2024 e valutate come potenziali in base alla verifica della maturazione di requisiti di legge:

- anno 2022= totali 9: n. 1 categoria D, n. 4 categoria C, n. 4 categorie B;
- anno 2023= da verificare;
- anno 2024= da verificare;

d) alle cessazioni riportate alla lettera c) potrebbero verosimilmente aggiungersi ulteriori cessazioni in applicazione delle nuove disposizioni che superano il D.L. n. 4 del 29.01.2019, capo II, (cd "quota 100"), delle opzioni pensionistiche prorogate per il 2022 e della Legge "Fornero", con conseguente allarmante pericolo di ulteriore drastica riduzione dell'organico in servizio e di impossibilità di garantire la continuità e regolarità dei servizi erogati dal Comune;

RICHIAMATI: - il parere della Corte dei Conti Lombardia n. 71 del 28.02.2017 in materia di calcolo del costo della cessazione; - l'orientamento della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 25 del 14.11.2017, che ancora, in relazione ai resti assunzionali, la percentuale di turn over riferita all'anno di riferimento delle cessazioni, e non la percentuale di turn over riferita allo specifico anno in cui si decide di effettuare le procedure di assunzione, come invece affermato dalla Corte dei Conti Sezione Lombardia (parere n. 23 del 15.02.2017); - il parere della Corte dei Conti Lombardia n. 26 del 18.12.2018 secondo il quale non rientra tra le voci da considerare nel calcolo del limite di spesa del personale l'assegno per il nucleo familiare;

RICHIAMATE: - la richiesta della Regione Puglia, acquisita al prot. n. 0023821 del 27/12/2021, di autorizzazione del comando per anni uno dell'ing. Tullio Daniele Mendolicchio, categoria D, presso la sezione regionale "Opere pubbliche e infrastrutture"; - il consenso espresso dal dipendente comunale di categoria D, ing. Mendolicchio, con nota acquisita al protocollo n. 0001327 del 23/01/2022;

CONSIDERATA la necessità di prevedere:

- l'autorizzazione, nelle more dei pianificati reclutamenti a tempo indeterminato, per il triennio considerato 2022-2024 all'attivazione di forme flessibili di lavoro nel rispetto dei limiti vigenti e certificati dal Settore Affari generali ed Economico-finanziario (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.), compresi somministrazioni e utilizzi a tempo parziale di personale di altri Comuni (art. 1, comma 124, della legge 30.12.2018, n. 145, art. 14 del C.C.N.L. del comparto stipulato in data 22.01.2004, che non soggiacciono alle limitazioni vigenti in materia di assunzioni flessibili) ed assunzioni a tempo determinato, previa selezione specifica o, se disponibile, con scorrimento di proprie graduatorie (a conclusione dei concorsi banditi ed in corso e da bandire) anche con scorrimenti graduatorie di altri Enti del comparto, ove consentite, e, in particolare:

- autorizzazione all'assunzione di un numero adeguato di Agenti di Polizia municipale di categoria C con contratti a tempo determinato a tempo pieno o parziale per l'anno nelle more delle assunzioni a tempo indeterminato pianificate, e nei periodi di maggiore criticità stagionale per gli anni 2023 e 2024;

- autorizzazione alla stipula di convenzione per l'utilizzo condiviso di dipendenti di altri enti ex art. 14 del C.C.N.L. comparto regioni e autonomie locali stipulato in data 22.01.2004, o comando o altro istituto, per l'utilizzo di: - n. 1 dipendente di categoria C per supporto ai servizi demografici – stato civile, come da segnalazione del Responsabile di Settore Affari generali e di n. 1 assistente sociale di categoria D nelle more della procedura di concorso; n. 1 direttivo tecnico di categoria D;

- assunzioni flessibili per l'attuazione degli interventi di titolarità riconosciuti e finanziati nell'ambito del P.N.R.R., secondo l'art. 1 del D.L. del 09/06/2021, n. 80, convertito con modificazioni in legge del 06/08/2021, n. 113, e l'art. 31bis del D.L. 06/11/2021, n. 152, convertito con modifiche in legge del 29/12/2022, n. 233;

- autorizzazione nel triennio 2022-2024, e slittamento in caso di necessità negli anni del triennio, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, assunzioni di personale riportate nelle seguenti tabelle (piano assunzionale per il periodo 2022-2024), anche a tempo parziale se necessario per rispettare i limiti di spesa, utilizzando l'incremento del valore percentuale annuo per l'anno 2022 pari al 19 per cento (€ 331.071,32 di incremento su spesa anno 2018), ai sensi della tabella dell'art. 5 del D.M. 17/03/2020;

- distacco di dipendente di categoria B o C, previa ricognizione operata dai Responsabili dei Settori organizzativi, presso il Giudice di Pace di San Giovanni Rotondo a seguito del pensionamento del dipendente inizialmente distaccato;

RICORDATO che comunque l'età media dei dipendenti in servizio nel Comune è elevata (sessanta anni), e che è fortemente verosimile la presentazione nei prossimi mesi di ulteriori domande di pensionamento anticipato e/o con gli istituti vigenti, con conseguente rischio di disfunzioni organizzative e di erogazione dei servizi;

RICORDATO che:

DELIBERA DI GIUNTA n. 31 del 29-03-2022 - Pag. 12 - CITTA' DI SAN MARCO IN LAMIS

- in attuazione del precedente piano dei fabbisogni del personale 2021-2023 sono state avviate le seguenti procedure assunzionali: a) mobilità ex art. 34 bis n. 3 Agenti di Polizia locale (poi ridotti a n. 2 a seguito di riammissione in servizio di dipendente richiedente pensione) e dato l'esito negativo si è proceduto allo scorrimento di graduatorie di altri enti con procedura in fase di completamento avendo ricevuto riscontro da un Comune dotato di graduatoria favorevole a concederne lo scorrimento; b) mobilità ex art. 34 bis n. 1 Istruttore tecnico geometra con esito negativo (occorre procedere a bandire concorso pubblico); c) mobilità ex art. 34 bis n. 1 Specialista in attività socio assistenziali con esito negativo (occorre procedere a bandire concorso pubblico); d) infine è in corso la procedura di concorso per assunzione di n. 3 "Istruttori amministrativi" già bandita nel 2021 ed in corso di espletamento;

- in relazione al fabbisogno di personale per Ufficio di Piano dell'Ambito sociale di zona, di cui il Comune di San Marco in Lamis è attualmente capofila con prossima costituzione del Consorzio: con deliberazione n. 2 del 25/02/2022 il Coordinamento istituzionale dell'Ambito dei quattro Comuni (comprensivo dei Comuni di San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Giovanni Rotondo, Rignano Garganico), tenendo conto del disposto dell'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, del disposto dell'art. 1, comma 792 e commi da 797 della Legge 30.12.2020 n.178, nonché dei fondi relativi al Fondo povertà e al PON (decreto direttoriale 1/2019 e successivi di prossima emanazione) inclusione nell'ambito della programmazione 2014-2020 relativa al FSE, ai sensi dell'art. 1 commi 386 e seguenti, della legge 28.12.2015, n. 208, che ha istituito il fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (detti fondi costituiscono tutti costituenti etero finanziamento e dunque non concorrono ai fini del D.L. n. 78/2010 e del D.M. 17/03/2020), ha stabilito che il Consorzio in fase di costituzione provvederà alle stabilizzazioni di n. 2 Assistenti sociali e n. 2 Istruttori direttivi amministrativi, alla contrattualizzazione della figura del Direttore del Consorzio ed alla attuazione della procedura concorsuale a tempo determinato bandita con determina Ufficio di Piano R.G. 379 del 02/02/2021; pertanto il Comune di San Marco in Lamis procederà direttamente solo alla programmazione dell'assunzione di n. 1 Assistente sociale, provvedendo direttamente il Consorzio in via di costituzione per le altre due assunzioni/stabilizzazioni e per la selezione a tempo determinato già avviata;

RITENUTO di aggiornare le previsioni delle pianificate assunzioni come da tabelle seguenti riferite al triennio 2022-2024, secondo le indicazioni sopra richiamate dei Responsabili dei Settori organizzativi, e tenuto conto del necessario recupero delle procedure avviate con la precedente pianificazione 2021-2023 e ad oggi in corso:

PIANO ASSUNZIONI ANNO 2022						
TEMPO INDETERMINATO						
TIPOLOGIA ASSUNZIONE	NUMERO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE (INDICATO IL PROFILO PROFESSIONALE VIGENTE CON L'AGGIORNAMENTO PREVISTO)	MODALITA' DI ACCESSO	FACOLTA' ASSUNZIONALI	NOTE
TEMPO INDETERMINATO E PIENO	1	D	SPECIALISTA IN ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI	CONCORSO PUBBLICO PREVIA MOBILITA' OBBLIGATORIA EX ARTT. 34BIS DEL D.LGS. 165/2001 CON PROCEDURE E MODALITA' SEMPLIFICATE DETTATE DA NORMATIVA VIGENTE	€ 34.167,83	Avvio procedura: Richiesta assegnazione Dip. Funz. Pubblica 34bis D.Lgs. n. 165/2001 – prot. n. 19793 del 08/11/2021
TEMPO DETERMINATO E PIENO IN DOTAZIONE ORGANICA	1	D	SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE	SELEZIONE ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000	€ 33.034,63 (fuori da assunzioni a tempo indeterminato DPCM 17/03/2020 ma rientrante nella spesa di personale non a tempo	Procedura di pubblica selezione in corso NON SI CONSIDERA

					determinato)	
TEMPO INDETERMINATO PIENO	E 3	C	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE LOCALE	1) SCORRIMENTO GRADUATORIE DI ALTRI ENTI 2) IN CASO DI ESITO NEGATIVO O PARZIALMENTE NEGATIVO della procedura n. 1: - PREVIA MOBILITA' OBBLIGATORIA EX ARTT. 34BIS (già esperita) prima del bando di concorso esperire procedura di MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.DLGS. N. 165/2001. IN CASO DI ESITO NEGATIVO O PARZIALMENTE NEGATIVO DELLA MOBILITA' VOLONTARIA PER I POSTI NON COPERTI: CONCORSO PUBBLICO PREVIA E MODALITA' SEMPLIFICATE DETTATE DA NORMATIVA VIGENTE.	€ 99.589,78	Avvio procedura: Richiesta assegnazione Dip. Funz. Pubblica 34bis D.Lgs. n. 165/2001 – prot. n. 9129 del 20/05/2021 Procedura scorrimento graduatorie altri enti: è in corso l'ultima fase prevista dal regolamento comunale; ad oggi esito positivo occorre stipulare convenzione con altro Comune per scorrimento della sua graduatoria vigente
TEMPO INDETERMINATO PIENO	E 2	C	ISTRUTTORE ECONOMICO FINANZIARIO	MOBILITA' OBBLIGATORIA EX ARTT. 34BIS SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA DI CONCORSO APPROVATA CON DETERMINA R.G. N. 644 DEL 29/12/2021	€ 61.070,28	Avvio procedura: Richiesta assegnazione Dip. Funz. Pubblica 34bis D.Lgs. n. 165/2001 – prot. n. 3053 del 14/02/2022
TEMPO INDETERMINATO PIENO	E 3	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	GIA' AUTORIZZATO NEL 2020 – IN CORSO - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI GIA' ESPERITA MOBILITA' OBBLIGATORIA EX ARTT. 34BIS CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI CON RISERVA DI UN POSTO AGLI INTERNI	€ 94.115,37	CONCORSO PUBBLICO IN FASE DI ESPLETAMENT O
TEMPO INDETERMINATO PIENO	E 1	C	ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	CONCORSO PUBBLICO PREVIA MOBILITA' OBBLIGATORIA EX ARTT. 34BIS DEL D.LGS. 165/2001 CON PROCEDURE E MODALITA' SEMPLIFICATE DETTATE DA NORMATIVA VIGENTE	€ 31.371,79	Avvio procedura: Richiesta assegnazione Dip. Funz. Pubblica 34bis D.Lgs. n. 165/2001 – per n. 1 posto prot. n. 8857 del 13/05/2021 da ripetere per n.

						2
					€ 321.997,35	
TEMPO DETERMINATO						
TIPOLOGIA ASSUNZIONE	NUMERO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE (INDICATO IL PROFILO PROFESSIONALE VIGENTE CON L'AGGIORNAMENTO PREVISTO)	MODALITA' DI ACCESSO	FACOLTA' ASSUNZIONALI	NOTE
TEMPO DETERMINATO A TEMPO PIENO O PART-TIME PER 6 MESI	2	C	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE LOCALE	SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI	€ 33.564,24 COMUNQUE ENTRO IL LIMITE DI € 39.568,67	RISORSE DA PROVENTI DA ACCERTAMENTI VIOLAZIONI CDS
TEMPO DETERMINATO E PIENO 36 MESI	2	D	SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE: 1 TECNICO 1 GESTIONE RENDICONTAZIONE E CONTROLLO	RECLUTAMENTO A CURA DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA A TEMPO DETERMINATO NON SUPERIORE A TRENTASEI MESI	€ 76.732,46 ANNUO ART. 1, COMMA 179 DELLA LEGGE N. 178 DEL 30/12/2020 DPCM 30/03/2021	ESCLUSO DA VINCOLI E LIMITI - NON ENTRA NELLA SPESA DI PERSONALE IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE DA PARTE MINISTERO

PIANO ASSUNZIONI ANNO 2023						
TEMPO INDETERMINATO						
TIPOLOGIA ASSUNZIONE	NUMERO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE (INDICATO IL PROFILO PROFESSIONALE VIGENTE CON L'AGGIORNAMENTO PREVISTO)	MODALITA' DI ACCESSO	FACOLTA' ASSUNZIONALI	NOTE
TEMPO INDETERMINATO E PIENO	1	D	SPECIALISTA DI VIGILANZA	CONCORSO PUBBLICO SOLO IN CASO DI INFRUTTUOSE PROCEDURE DI: - MOBILITA' OBBLIGATORIA EX ARTT. 34BIS; - MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001; - CONCORSO PUBBLICO O PROGRESSIONE VERTICALE ART. 52 D.LGS. N. 165/2001. CON MODALITA' SEMPLIFICATE DETTATE DA NORMATIVA VIGENTE.	€ 34.476,63	
TEMPO INDETERMINATO E PIENO	2	C	ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	SCORRIMENTO DI PROPRIA GRADUATORIA 2022	€ 62.743,58	
TEMPO INDETERMINATO E PIENO	5	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	SCORRIMENTO DI PROPRIA GRADUATORIA DEL 2022	€ 157.329,75	

TEMPO INDETERMINATO E PIENO	1	C	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE LOCALE	PREVIA MOBILITA' OBBLIGATORIA EX ARTT. 34BIS, SCORRIMENTO DI PROPRIA GRADUATORIA 2022 SE ESISTENTE O MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.DLGS. N. 165/2001 E IN CASO DI ESITO NEGATIVO O PARZIALMENTE NEGATIVO DELLA MOBILITA' VOLONTARIA PER I POSTI NON COPERTI: CONCORSO PUBBLICO PREVIA E MODALITA' SEMPLIFICATE DETTATE DA NORMATIVA VIGENTE.	€ 33.199,59	
TEMPO INDETERMINATO E PIENO	3	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE-DI SUPPORTO	CONCORSO PUBBLICO PREVIA MOBILITA' OBBLIGATORIA EX ARTT. 34BIS E MODALITA' SEMPLIFICATE DETTATE DA NORMATIVA VIGENTE.	€ 86.492,13	
					€ 374.241,68	

TEMPO DETERMINATO

TIPOLOGIA ASSUNZIONE	NUMERO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE (INDICATO IL PROFILO PROFESSIONALE VIGENTE CON L'AGGIORNAMENTO PREVISTO)	MODALITA' DI ACCESSO	FACOLTA' ASSUNZIONALI	NOTE
TEMPO DETERMINATO A TEMPO PIENO O PART-TIME PER 6 MESI	2	C	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE LOCALE	SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA SE ESISTENTE O IN MANCANZA SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DI ALTRI ENTI O IN CASO DI ESITO NEGATIVO SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI	€ 33.564,24 COMUNQUE ENTRO IL LIMITE DI € 39.568,67	RISORSE DA PROVENTI DA ACCERTAMENTI VIOLAZIONI CDS
TEMPO DETERMINATO E PIENO 36 MESI	2	D	SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE: 1 TECNICO 1 GESTIONE RENDICONTAZIONE E CONTROLLO	RECLUTAMENTO A CURA DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA A TEMPO DETERMINATO NON SUPERIORE A TRENTASEI MESI	€ 76.732,46 ANNUO ART. 1, COMMA 179 DELLA LEGGE N. 178 DEL 30/12/2020 DPCM 30/03/2021	ESCLUSO DA VINCOLI E LIMITI - NON ENTRA NELLA SPESA DI PERSONALE IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE E DA PARTE MINISTERO

PIANO ASSUNZIONI ANNO 2024

TEMPO INDETERMINATO

TIPOLOGIA ASSUNZIONE	NUMERO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE (INDICATO IL PROFILO PROFESSIONALE VIGENTE CON L'AGGIORNAMENTO PREVISTO)	MODALITA' DI ACCESSO	FACOLTA' ASSUNZIONALI	NOTE
TEMPO INETERMINATO E	1	D	SPECIALISTA IN ATTIVITA'	CONCORSO PUBBLICO PREVIA MOBILITA' ART 34BIS D.LGS.	€ 34.050,13	

PIENO			TECNICHE	165/2001		
TEMPO INDETERMINATO E PIENO	5	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	SCORRIMENTO DI PROPRIA GRADUATORIA VIGENTE 2022	€ 157.212,05	
TEMPO INDETERMINATO E PIENO	3	C	ISTRUTTORE ECONOMICO FINANZIARIO	SCORRIMENTO DI PROPRIA GRADUATORIA (DETERMINA R.G. N. 644 DEL 29/12/2021)	€ 94.718,82	
TEMPO INDETERMINATO E PIENO	5	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE-DI SUPPORTO	1) SCORRIMENTO DI PROPRIA GRADUATORIA 2023	€ 143.483,04	
					€ 429.464,04	
TEMPO DETERMINATO						
TIPOLOGIA ASSUNZIONE	NUMERO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE (INDICATO IL PROFILO PROFESSIONALE VIGENTE CON L'AGGIORNAMENTO PREVISTO)	MODALITA' DI ACCESSO	FACOLTA' ASSUNZIONALI	NOTE
TEMPO DETERMINATO E PIENO 36 MESI	2	D	SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE: 1 TECNICO 1 GESTIONE RENDICONTAZIONE E CONTROLLO	RECLUTAMENTO A CURA DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA A TEMPO DETERMINATO NON SUPERIORE A TRENTASEI MESI	€ 76.732,46 ANNUO ART. 1, COMMA 179 DELLA LEGGE N. 178 DEL 30/12/2020 DPCM 30/03/2021	ESCLUSO DA VINCOLI E LIMITI – NON ENTRA NELLA SPESA DI PERSONALE IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE E DA PARTE MINISTERO
TEMPO DETERMINATO A TEMPO PIENO O PART-TIME PER 6 MESI	2	C	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE LOCALE	SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA SE ESISTENTE O IN MANCANZA SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DI ALTRI ENTI O IN CASO DI ESITO NEGATIVO SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI	€ 33.564,24 COMUNQUE ENTRO IL LIMITE DI € 39.568,67	RISORSE DA PROVENTI DA ACCERTAMENTI VIOLAZIONI CDS

2022: ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO DELL'AMBITO DI ZONA COMUNI DI SAN MARCO IN LAMIS-SAN GIOVANNI ROTONDO-SAN NICANDRO GARGANICO- RIGNANO GARGANICO DECISE DAL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELL'AMBITO CON DELIBERAZIONE N. 2 DEL 25/02/2022: SARANNO EFFETTUATE DIRETTAMENTE DAL CONSORZIO IN FASE DI COSTITUZIONE CHE SUBENTRERA' ALLA GESTIONE ASSOCIATA IN CONVENZIONE. DI SEGUITO UN PROSPETTO DESUNTO DALLA CITATA DELIBERA DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE:

PIANO ASSUNZIONI AMBITO DI ZONA ANNO 2022						
TEMPO INDETERMINATO						
TEMPO INDETERMINATO E PIENO STABILIZZAZIONE EX ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. 25/05/2017, N. 75	2	D	SPECIALISTA IN ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI	RISORSE FONDO POVERTA', FONDO INCLUSIONE E FONDO STATALE IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE CON DELIBERA N. 2 DEL 25/02/2022 HA DEMANDATO AL COSTITUENDO CONSORZIO L'ATTUAZIONE DELLE CITE STABILIZZAZIONI	€ 68.100,27	PERSONALE IN FORZA AL COSTITUENDO CONSORZIO IN ETERO FINANZIAMENTO

TEMPO INDETERMINATO PIENO	2	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	RISORSE FONDO POVERTA', PON INCLUSIONE E FONDO STATALE	€ 68.100,27	PERSONALE IN FORZA AL COSTITUENDO CONSORZIO
STABILIZZAZIONE ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. 25/05/2017, N. 75				IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE CON DELIBERA N. 2 DEL 25/02/2022 HA DEMANDATO AL COSTITUENDO CONSORZIO L'ATTUAZIONE DELLE CITATE STABILIZZAZIONI		IN ETERO FINANZIAMEN TO
TEMPO DETERMINATO						
TEMPO DETERMINATO PIENO O PART-TIME	5	D	ASSISTENTE SOCIALE	SELEZIONE PUBBLICA	TOTALE FINANZIAMEN TO PON	SPESA AMBITO SOCIALE DI ZONA ESCLUSO DA VINCOLI E LIMITI – NON ENTRA NELLA SPESA DI PERSONALE
FINO A 31.12.2022 SALVO PROROGHE AUTORITA' DI GESTIONE	2	D	ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI		(AVVISO N. 1/2019-Pais E DECRETO MIN. LAVORO N. 17 DEL 02.02.2021) E PIANO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' € 234.610,07 DETERMINE REGIONE PUGLIA NN. 412 E 413 DEL 24.03.2021	IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE CON DELIBERA N. 2 DEL 25/02/2022 HA DEMANDATO AL COSTITUENDO CONSORZIO L'ATTUAZIONE DELLE CITATE SELEZIONI A TEMPO DETERMINATO
DI COMPETENZA DEL CONSORZIO IN FASE DI COSTITUZIONE					(ANNUO) € 266.602,40	FONDI D'AMBITO
DIRETTORE DEL CONSORZIO	1				FONDI D'AMBITO	

DATO ATTO che per i fabbisogni dichiarati e non inseriti nella presente pianificazione, si valuterà la possibilità di inserimento in futura pianificazione, previa verifica annuale delle eccedenze e dei fabbisogni, e previa verifica delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni ex D.P.C.M. 17.03.2020;

VERIFICATI inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

- rispetta i limiti e la capacità assunzionale fissati con il D.P.C.M. 17.03.2020, come da prospetto-certificazione (**allegato A1**) sottoscritto dal Responsabile del Settore Affari generali e Economico finanziario;

- ha conseguito il saldo non negativo in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali nell'anno 2021, come da certificazione del Responsabile del Settore economico finanziario **allegato B1**);

- ha rispettato l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3bis, del DL. N. 185/2008 (certificazione dei crediti), come risultante dall'attestazione **allegato B1**);

- ha approvato il bilancio 2021-2023, con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 30/06/2021, ed inviato alla BDAP l'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113 del 24.06.2016, convertito con modifiche in legge n. 160 del 07.08.2016, come modificato dall'art. 1, comma 904 della legge n. 145/2018, come risultante dall'attestazione **allegato B1**);

- ha approvato il piano della performance unificato nel P.E.G./PdP/PdO 2021-2023, con deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 27/07/2021, aggiornata con deliberazione n. 83 del 05/11/2021, esecutive ai sensi di legge;

- ha approvato il Piano triennale 2021-2023 di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006), con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 23/03/2021, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68, anche con le programmate assunzioni negli anni 2022, 2023, 2024 come da attestazione della Responsabile del Settore Economico finanziario **allegata sub lettera B2)**;

VISTO l'allegato sub lettera C) dotazione organica/organigramma nel quale sono rappresentati i settori, con indicazione del personale attualmente in servizio e di quello la cui assunzione è pianificata nel triennio 2022-2024;

RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. del comparto vigente del comparto Funzioni locali, stipulato in data 21.05.2018 e le norme dei C.C.N.L. del comparto precedenti rimaste in vigore;

CONSIDERATO che la presente programmazione del personale dovrà essere contenuta nel documento unico di programmazione e che le risorse economiche necessarie troveranno adeguata capienza nelle risorse stanziare nel bilancio di previsione per gli anni 2022, 2023, 2024;

VISTO il parere dell'Organo di revisione contabile contenuto nel verbale n. 5 del 27.03.2022 (prot. n. 0006318 del 28.03.2022), **allegato B3**, al presente atto che ha certificato la compatibilità delle spese di personale con i vincoli di bilancio e di finanza pubblica e sulla coerenza con le linee guida del Ministero della Funzione Pubblica dell'8 maggio 2018;

RILEVATO che del contenuto del presente provvedimento sarà fornita informazione alle Organizzazioni sindacali;

ACQUISITI i *pareri favorevoli* in ordine alla **regolarità tecnica e contabile** sul presente atto espressi dal Responsabile dei Settori Affari Generali e Economico Finanziario, ai sensi dell'art.49, comma 1, e 147 bis, del D. Lgs. n.267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese con appello nominale per chiamata,

DELIBERA

1) Di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024, come segue:

a) a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;

b) è confermata l'attuale dotazione organica dell'ente, intesa come personale attualmente in servizio al quale aggiungere il personale la cui assunzione è programmata nel triennio 2022-2024, integrata con il piano assunzioni che si approva con il presente atto;

c) la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui al D.P.C.M. 17.03.2020 è pari per il 2022 a € **2.073.589,54** (il budget di incremento massimo di spesa utilizzando il valore percentuale annuo per l'anno 2022 pari al 19 per cento, € 331.071,32 di incremento su spesa anno 2018, ai sensi della tabella dell'art. 5 del D.M. 17/03/2020), che resta comunque inferiore al precedente vincolo dell'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., ammontante a € **2.422.405,82**, come risulta dai prospetti tecnici **allegati A1, A2, A3**;

d) nell'ambito della pianificazione dei fabbisogni di personale 2022/2024 vengono previste ed autorizzate, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, in premessa esplicitati, le seguenti assunzioni, riservandosi l'utilizzo delle restanti capacità assunzionali, in relazione a future esigenze e situazioni:

PIANO ASSUNZIONI ANNO 2022						
TEMPO INDETERMINATO						
TIPOLOGIA ASSUNZIONE	NUMERO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE (INDICATO IL PROFILO PROFESSIONALE VIGENTE CON L'AGGIORNAMENTO PREVISTO)	MODALITA' DI ACCESSO	FACOLTA' ASSUNZIONALI	NOTE
TEMPO INDETERMINATO PIENO	1	D	SPECIALISTA IN ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI	CONCORSO PUBBLICO PREVIA MOBILITA' OBBLIGATORIA EX ARTT. 34BIS DEL D.LGS. 165/2001 CON PROCEDURE E MODALITA' SEMPLIFICATE DETTATE DA	€ 34.167,83	Avvio procedura: Richiesta assegnazione Dip. Funz. Pubblica 34bis

				NORMATIVA VIGENTE		D.Lgs. n. 165/2001 – prot. n. 19793 del 08/11/2021
TEMPO DETERMINATO E PIENO IN DOTAZIONE ORGANICA	1	D	SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE	SELEZIONE ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000	€ 33.034,63 (fuori da assunzioni a tempo indeterminato DPCM 17/03/2020 ma rientrante nella spesa di personale non a tempo determinato)	Procedura di pubblica selezione in corso NON SI CONSIDERA
TEMPO INDETERMINATO E PIENO	3	C	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE LOCALE	3) SCORRIMENTO GRADUATORIE DI ALTRI ENTI 4) IN CASO DI ESITO NEGATIVO O PARZIALMENTE NEGATIVO della procedura n. 1: - PREVIA MOBILITA' OBBLIGATORIA EX ARTT. 34BIS (già esperita) prima del bando di concorso esperire procedura di MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.DLGS. N. 165/2001. IN CASO DI ESITO NEGATIVO O PARZIALMENTE NEGATIVO DELLA MOBILITA' VOLONTARIA PER I POSTI NON COPERTI: CONCORSO PUBBLICO PREVIA E MODALITA' SEMPLIFICATE DETTATE DA NORMATIVA VIGENTE.	€ 99.589,78	Avvio procedura: Richiesta assegnazione Dip. Funz. Pubblica 34bis D.Lgs. n. 165/2001 – prot. n. 9129 del 20/05/2021 Procedura scorrimento graduatorie altri enti: è in corso l'ultima fase prevista dal regolamento comunale; ad oggi esito positivo occorre stipulare convenzione con altro Comune per scorrimento della sua graduatoria vigente
TEMPO INDETERMINATO E PIENO	2	C	ISTRUTTORE ECONOMICO FINANZIARIO	MOBILITA' OBBLIGATORIA EX ARTT. 34BIS SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA DI CONCORSO APPROVATA CON DETERMINA R.G. N. 644 DEL 29/12/2021	€ 61.070,28	Avvio procedura: Richiesta assegnazione Dip. Funz. Pubblica 34bis D.Lgs. n. 165/2001 – prot. n. 3053 del 14/02/2022
TEMPO INDETERMINATO E PIENO	3	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	GIA' AUTORIZZATO NEL 2020 – IN CORSO - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI GIA' ESPERITA MOBILITA' OBBLIGATORIA EX	€ 94.115,37	CONCORSO PUBBLICO IN FASE DI ESPLETAMENT

				ARTT. 34BIS CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI CON RISERVA DI UN POSTO AGLI INTERNI		O
TEMPO INDETERMINATO E PIENO	1	C	ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	CONCORSO PUBBLICO PREVIA MOBILITA' OBBLIGATORIA EX ARTT. 34BIS DEL D.LGS. 165/2001 CON PROCEDURE E MODALITA' SEMPLIFICATE DETTATE DA NORMATIVA VIGENTE	€ 31.371,79	Avvio procedura: Richiesta assegnazione Dip. Funz. Pubblica 34bis D.Lgs. n. 165/2001 – per n. 1 posto prot. n. 8857 del 13/05/2021 da ripetere per n. 2
					€ 321.997,35	
TEMPO DETERMINATO						
TIPOLOGIA ASSUNZIONE	NUMERO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE (INDICATO IL PROFILO PROFESSIONALE VIGENTE CON L'AGGIORNAMENTO PREVISTO)	MODALITA' DI ACCESSO	FACOLTA' ASSUNZIONALI	NOTE
TEMPO DETERMINATO A TEMPO PIENO O PART-TIME PER 6 MESI	2	C	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE LOCALE	SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI	€ 33.564,24 COMUNQUE ENTRO IL LIMITE DI € 39.568,67	RISORSE DA PROVENTI DA ACCERTAMENTI VIOLAZIONI CDS
TEMPO DETERMINATO E PIENO 36 MESI	2	D	SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE: 1 TECNICO 1 GESTIONE RENDICONTAZIONE E CONTROLLO	RECLUTAMENTO A CURA DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA A TEMPO DETERMINATO NON SUPERIORE A TRENTASEI MESI	€ 76.732,46 ANNUO ART. 1, COMMA 179 DELLA LEGGE N. 178 DEL 30/12/2020 DPCM 30/03/2021	ESCLUSO DA VINCOLI E LIMITI – NON ENTRA NELLA SPESA DI PERSONALE IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE DA PARTE MINISTERO

PIANO ASSUNZIONI ANNO 2023						
TEMPO INDETERMINATO						
TIPOLOGIA ASSUNZIONE	NUMERO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE (INDICATO IL PROFILO PROFESSIONALE VIGENTE CON L'AGGIORNAMENTO PREVISTO)	MODALITA' DI ACCESSO	FACOLTA' ASSUNZIONALI	NOTE
TEMPO INDETERMINATO E PIENO	1	D	SPECIALISTA DI VIGILANZA	CONCORSO PUBBLICO SOLO IN CASO DI INFRUTTUOSE PROCEDURE DI: - MOBILITA' OBBLIGATORIA EX ARTT. 34BIS; - MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001; -	€ 34.476,63	

				CONCORSO PUBBLICO O PROGRESSIONE VERTICALE ART. 52 D.LGS. N. 165/2001. CON MODALITA' SEMPLIFICATE DETTATE DA NORMATIVA VIGENTE.		
TEMPO INDETERMINATO E PIENO	2	C	ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	SCORRIMENTO DI PROPRIA GRADUATORIA 2022	€ 62.743,58	
TEMPO INDETERMINATO E PIENO	5	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	SCORRIMENTO DI PROPRIA GRADUATORIA DEL 2022	€ 157.329,75	
TEMPO INDETERMINATO E PIENO	1	C	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE LOCALE	PREVIA MOBILITA' OBBLIGATORIA EX ARTT. 34BIS, SCORRIMENTO DI PROPRIA GRADUATORIA 2022 SE ESISTENTE O MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 E IN CASO DI ESITO NEGATIVO O PARZIALMENTE NEGATIVO DELLA MOBILITA' VOLONTARIA PER I POSTI NON COPERTI: CONCORSO PUBBLICO PREVIA E MODALITA' SEMPLIFICATE DETTATE DA NORMATIVA VIGENTE.	€ 33.199,59	
TEMPO INDETERMINATO E PIENO	3	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE-DI SUPPORTO	CONCORSO PUBBLICO PREVIA MOBILITA' OBBLIGATORIA EX ARTT. 34BIS E MODALITA' SEMPLIFICATE DETTATE DA NORMATIVA VIGENTE.	€ 86.492,13	
					€ 374.241,68	
TEMPO DETERMINATO						
TIPOLOGIA ASSUNZIONE	NUMERO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE (INDICATO IL PROFILO PROFESSIONALE VIGENTE CON L'AGGIORNAMENTO PREVISTO)	MODALITA' DI ACCESSO	FACOLTA' ASSUNZIONALI	NOTE
TEMPO DETERMINATO A TEMPO PIENO O PART-TIME PER 6 MESI	2	C	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE LOCALE	SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA SE ESISTENTE O IN MANCANZA SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DI ALTRI ENTI O IN CASO DI ESITO NEGATIVO SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI	€ 33.564,24 COMUNQUE ENTRO IL LIMITE DI € 39.568,67	RISORSE DA PROVENTI DA ACCERTAMENTI VIOLAZIONI CDS
TEMPO DETERMINATO E PIENO 36 MESI	2	D	SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE: 1 TECNICO 1 GESTIONE RENDICONTAZIONE E CONTROLLO	RECLUTAMENTO A CURA DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA A TEMPO DETERMINATO NON SUPERIORE A TRENTASEI MESI	€ 76.732,46 ANNUO ART. 1, COMMA 179 DELLA LEGGE N. 178 DEL 30/12/2020 DPCM 30/03/2021	ESCLUSO DA VINCOLI E LIMITI - NON ENTRA NELLA SPESA DI PERSONALE IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE E DA PARTE MINISTERO

PIANO ASSUNZIONI ANNO 2024						
TEMPO INDETERMINATO						
TIPOLOGIA ASSUNZIONE	NUMERO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE (INDICATO IL PROFILO PROFESSIONALE VIGENTE CON L'AGGIORNAMENTO PREVISTO)	MODALITA' DI ACCESSO	FACOLTA' ASSUNZIONALI	NOTE
TEMPO INDETERMINATO PIENO	1	D	SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE	CONCORSO PUBBLICO PREVIA MOBILITA' ART 34BIS D.LGS. 165/2001	€ 34.050,13	
TEMPO INDETERMINATO PIENO	5	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	SCORRIMENTO DI PROPRIA GRADUATORIA VIGENTE 2022	€ 157.212,05	
TEMPO INDETERMINATO PIENO	3	C	ISTRUTTORE ECONOMICO FINANZIARIO	SCORRIMENTO DI PROPRIA GRADUATORIA (DETERMINA R.G. N. 644 DEL 29/12/2021)	€ 94.718,82	
TEMPO INDETERMINATO PIENO	5	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE-DI SUPPORTO	1) SCORRIMENTO DI PROPRIA GRADUATORIA 2023	€ 143.483,04	
					€ 429.464,04	
TEMPO DETERMINATO						
TIPOLOGIA ASSUNZIONE	NUMERO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE (INDICATO IL PROFILO PROFESSIONALE VIGENTE CON L'AGGIORNAMENTO PREVISTO)	MODALITA' DI ACCESSO	FACOLTA' ASSUNZIONALI	NOTE
TEMPO DETERMINATO PIENO 36 MESI	2	D	SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE: 1 TECNICO 1 GESTIONE RENDICONTAZIONE E CONTROLLO	RECLUTAMENTO A CURA DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA A TEMPO DETERMINATO NON SUPERIORE A TRENTASEI MESI	€ 76.732,46 ANNUO ART. 1, COMMA 179 DELLA LEGGE N. 178 DEL 30/12/2020 DPCM 30/03/2021	ESCLUSO DA VINCOLI E LIMITI – NON ENTRA NELLA SPESA DI PERSONALE IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE DA PARTE MINISTERO
TEMPO DETERMINATO PIENO PART-TIME PER 6 MESI	2	C	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE LOCALE	SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA SE ESISTENTE O IN MANCANZA SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DI ALTRI ENTI O IN CASO DI ESITO NEGATIVO SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI	€ 33.564,24 COMUNQUE ENTRO IL LIMITE DI € 39.568,67	RISORSE DA PROVENTI DA ACCERTAMENTI VIOLAZIONI CDS

2022: ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO DELL'AMBITO DI ZONA COMUNI DI SAN MARCO IN LAMIS-SAN GIOVANNI ROTONDO-SAN NICANDRO GARGANICO- RIGNANO GARGANICO DECISE DAL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELL'AMBITO CON DELIBERAZIONE N. 2 DEL 25/02/2022: SARANNO EFFETTUATE DIRETTAMENTE DAL CONSORZIO IN FASE DI COSTITUZIONE CHE SUBENTRERA' ALLA GESTIONE ASSOCIATA IN CONVENZIONE. DI SEGUITO UN PROSPETTO DESUNTO DALLA CITATA DELIBERA DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE:

DELIBERA DI GIUNTA n. 31 del 29-03-2022 - Pag. 23 - CITTA' DI SAN MARCO IN LAMIS

PIANO ASSUNZIONI AMBITO DI ZONA ANNO 2022						
TEMPO INDETERMINATO						
TEMPO INDETERMINATO E PIENO STABILIZZAZIONE EX ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. 25/05/2017, N. 75	2	D	SPECIALISTA IN ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI	RISORSE FONDO POVERTA', PON INCLUSIONE E FONDO STATALE IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE CON DELIBERA N. 2 DEL 25/02/2022 HA DEMANDATO AL COSTITUENDO CONSORZIO L'ATTUAZIONE DELLE CITE STABILIZZAZIONI	€ 68.100,27	PERSONALE IN FORZA AL COSTITUENDO CONSORZIO IN ETERO FINANZIAMENTO
TEMPO INDETERMINATO E PIENO STABILIZZAZIONE EX ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. 25/05/2017, N. 75	2	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	RISORSE FONDO POVERTA', PON INCLUSIONE E FONDO STATALE IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE CON DELIBERA N. 2 DEL 25/02/2022 HA DEMANDATO AL COSTITUENDO CONSORZIO L'ATTUAZIONE DELLE CITE STABILIZZAZIONI	€ 68.100,27	PERSONALE IN FORZA AL COSTITUENDO CONSORZIO IN ETERO FINANZIAMENTO
TEMPO DETERMINATO						
TEMPO DETERMINATO E PIENO O PART-TIME FINO A 31.12.2022 SALVO PROROGHE AUTORITY DI GESTIONE DI COMPETENZA DEL CONSORZIO IN FASE DI COSTITUZIONE DIRETTORE DEL CONSORZIO	5 2 1	D D	ASSISTENTE SOCIALE ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI	SELEZIONE PUBBLICA	TOTALE FINANZIAMENTO PON INCLUSIONE (AVVISO N. 1/2019-Pais E DECRETO MIN. LAVORO N. 17 DEL 02.02.2021) E PIANO NAZIONALE REGIONALE POVERTA' € 234.610,07 DETERMINE REGIONE PUGLIA NN. 412 E 413 DEL 24.03.2021 (ANNUO) € 266.602,40 FONDI D'AMBITO	SPESA AMBITO SOCIALE DI ZONA ESCLUSO DA VINCOLI E LIMITI - NON ENTRA NELLA SPESA DI PERSONALE IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE CON DELIBERA N. 2 DEL 25/02/2022 HA DEMANDATO AL COSTITUENDO CONSORZIO L'ATTUAZIONE DELLE CITE SELEZIONI A TEMPO DETERMINATO FONDI D'AMBITO

2) Di dare atto che la spesa derivante dalla pianificazione di cui sopra rientra nei limiti di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dal D.P.C.M. 17.03.2020 e dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima), come da attestazioni **allegate sub lettere A1, B1, B2, e da parere dell'Organo di revisione allegato sub lettera B3.**

3) Di approvare l'allegato dotazione organica/organigramma aggiornato al marzo 2022 (**allegato sub lettera C**), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale è indicato, per categorie e profili professionali, il personale attualmente in servizio e quello la cui assunzione è programmata nel triennio 2022-2024.

4) Di autorizzare il Settore Affari generali ad avviare immediatamente tutte le procedure di concorso e reclutamento previste per l'anno 2022, al fine di concluderle entro il corrente anno; e di autorizzare il Settore Affari generali ad avviare anche le procedure di concorso e reclutamento previste per l'anno 2023, già a partire dal presente anno 2022, al fine di consentire le urgentissime assunzioni dal 01/01/2023.

5) Di autorizzare, inoltre, nelle more dei pianificati reclutamenti a tempo indeterminato, per il triennio considerato 2022-2024 l'attivazione di forme flessibili di lavoro nel rispetto dei limiti vigenti e certificati dal Settore Affari generali ed Economico-finanziario (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.), compresi somministrazioni e utilizzi a tempo parziale di personale di altri Comuni (art. 1, comma 124, della legge 30.12.2018, n. 145, art. 14 del C.C.N.L. del comparto stipulato in data 22.01.2004, che non soggiacciono alle limitazioni vigenti in materia di assunzioni flessibili) ed assunzioni a tempo determinato, previa selezione specifica o, se disponibile, con scorrimento di proprie graduatorie (a conclusione dei concorsi banditi ed in corso e da bandire) anche con scorrimenti graduatorie di altri Enti del comparto, ove consentite, e, in particolare:

- autorizzazione all'assunzione di un numero adeguato di Agenti di Polizia municipale di categoria C con contratti a tempo determinato a tempo pieno o parziale per l'anno nelle more delle assunzioni a tempo indeterminato pianificate, e nei periodi di maggiore criticità stagionale per gli anni 2023 e 2024;

- autorizzazione alla stipula di convenzione per l'utilizzo condiviso di dipendenti di altri enti ex art. 14 del C.C.N.L. comparto regioni e autonomie locali stipulato in data 22.01.2004, o comando o altro istituto, per l'utilizzo di: - n. 1 dipendente di categoria C per supporto ai servizi demografici – stato civile, come da segnalazione del Responsabile di Settore Affari generali; - n. 1 assistente sociale di categoria D nelle more della procedura di concorso; - n. 1 direttivo tecnico di categoria D;

- assunzioni flessibili per l'attuazione degli interventi di titolarità riconosciuti e finanziati nell'ambito del P.N.R.R., secondo l'art. 1 del D.L. del 09/06/2021, n. 80, convertito con modificazioni in legge del 06/08/2021, n. 113, e l'art. 31bis del D.L. 06/11/2021, n. 152, convertito con modifiche in legge del 29/12/2022, n. 233;

- autorizzazione nel triennio 2022-2024, e slittamento in caso di necessità negli anni del triennio, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, di assunzioni di personale riportate nelle tabelle sopra riportate per il periodo 2022-2024, anche a tempo parziale se necessario per rispettare i limiti di spesa, utilizzando l'incremento del valore percentuale annuo per l'anno 2022 pari al 19 per cento (€ 331.071,32 di incremento su spesa anno 2018), ai sensi della tabella dell'art. 5 del D.M. 17/03/2020;

- autorizzazione al distacco di dipendente di categoria B o C, previa ricognizione operata dai Responsabili dei Settori organizzativi, presso il Giudice di Pace di San Giovanni Rotondo a seguito del pensionamento del dipendente inizialmente distaccato al fine di adempiere all'obbligo assunto con la stipula della convenzione approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 25/05/2015.

6) Alle assunzioni riferite all'Ambito sociale di zona, secondo la decisione assunta dal Coordinamento istituzionale con deliberazione n. 2 del 25/02/2022, provvederà direttamente il Consorzio dell'Ambito sociale di zona, in fase di costituzione, al quale dovranno essere trasferite tutte le funzioni, i servizi e le risorse (umane, finanziarie e strumentali) riferite al Piano di Zona.

7) Di dare atto che: - i Comuni appartenenti all'Ambito sociale di Zona (San Marco in Lamis, sede di distretto, San Nicandro Garganico, San Giovanni Rotondo, Rignano Garganico), nelle more della costituzione del Consorzio, dovranno provvedere a distaccare, comandare, o consentire l'utilizzo a tempo parziale di proprio personale a tempo indeterminato, e il Comune di San Marco in Lamis dovrà provvedere a trasferire tutti i rapporti di lavoro flessibile nelle more contratti proprio per la gestione dei servizi di Ambito, non appena sarà costituito il nuovo Consorzio secondo le previsioni dell'art. 1, comma 456, della legge n. 232 del 11.12.2016, della successiva legge delega n. 33 del 15.03.2017 e D.Lgs. 15.09.2017, n. 147, art. 23; - il Comune di San Marco in Lamis, con deliberazione della Giunta comunale n. 185 del 22.12.2009, ha aderito all'accordo quadro tra Regione Puglia e ANCI Puglia per l'utilizzo del personale regionale in dotazione al locale C.R.S.E.C. soppresso, e, con successive deliberazioni n. 88 del 29.05.2015 e n. 30 del 04.05.2020, ha rinnovato l'intesa con la Regione Puglia per l'utilizzo in distacco (con permanenza di tutti gli oneri di spesa in capo alla Regione Puglia) di numero un dipendente regionale assegnato al soppresso C.R.S.E.C. regionale (n. 1 dipendente di categoria A) per l'attuazione di progetti in materia di istruzione, attività culturali e sociali.

8) Di rinviare a specifica successiva deliberazione la decisione in ordine alla richiesta prot. n. 0023821 del 27/12/2021 della Regione Puglia di autorizzazione di comando per anni uno del dipendente comunale “Specialista in attività tecniche” di categoria D.

9) Di dare atto che: - per i fabbisogni dichiarati e non inseriti nella presente pianificazione, si valuterà la possibilità di inserimento in futura pianificazione, previa verifica annuale delle eccedenze e dei fabbisogni, e previa verifica delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni ex D.P.C.M. 17.03.2020.

10) Di trasmettere la presente deliberazione: - ai Responsabili dei Settori organizzativi per l’attuazione del piano autorizzato; - alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, per la dovuta conoscenza, tenuto conto di quanto comunicato dal Ministero dell’Interno – Direzione centrale per le Autonomie locali, con nota acquisita al prot. n. 3057 del 25.02.2020.

11) Di trasmettere, a cura dei Responsabili del Settore Affari generali ed Economico finanziario, il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato, entro 30 giorni dall’adozione, tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

Valutata l’urgenza di procedere,

Con separata votazione e con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI DI CUI ALL'ART' 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**, ai sensi dell'art'49, 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione.

S. Marco in Lamis, li 25-03-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Del Buono Dott. Angelo

Si esprime parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** ai sensi dell'art'49, 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione

S. Marco in Lamis, li 25-03-2022

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to GIULIANI dott. Michele

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to MERLA Michele

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Ferrucci Dott.Ssa Paola Alessandra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.) come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. 267/2000.

S. Marco in Lamis, li 31-03-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI
F.to Villani Annamaria

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

S. Marco in Lamis, li _____

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Villani Annamaria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-03-2022,

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);
- poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3 comma, del D. lg. n° 267/2000).

S. Marco in Lamis, li 29-03-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI
Villani Annamaria